

CIRCOLARE ESPLICATIVA “DECRETO CURA ITALIA”

SOSPENSIONE VERSAMENTI (ARTT. 60-62)

Per i contribuenti che hanno superato i € 2.000.000,00 di ricavi nel periodo di imposta precedente a quello in corso, il pagamento della scadenza del 16/03 dovrà effettuarsi entro il prossimo venerdì 20 marzo.

Per i contribuenti che non superano i € 2.000.000,00 di ricavi, sono sospesi i versamenti fiscali e contributivi comprese le rateazioni (ritenute lavoratori dipendenti-addli-INPS-INAIL-IVA- escluse ritenute d’acconto su compenso lavoratori autonomi), in scadenza tra l’08/03/2020 ed il 31/03/2020.

Per i soggetti che hanno domicilio fiscale, sede legale o operativa alla data del 21/02/2020 nei comuni individuati:

- 1) nella Regione Lombardia:
 - a) Bertonico;
 - b) Casalpusterlengo;
 - c) Castelgerundo;
 - d) Castiglione D'Adda;
 - e) Codogno;
 - f) Fombio;
 - g) Maleo;
 - h) San Fiorano;
 - i) Somaglia;
 - l) Terranova dei Passerini.
- 2) nella Regione Veneto:
 - a) Vo'.

Sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari scadenti nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020.

Non sono soggetti al limite del fatturato di cui sopra le aziende operanti nei seguenti settori:

- Turistico-alberghiero
- Termale
- Trasporti passeggeri
- Ristorazione e bar
- Cultura (cinema, teatri)
- Sport
- Istruzione
- Parchi divertimento
- Eventi (fiere/convegni)
- Sale giochi e centri scommesse

per le quali è prevista la sospensione dei versamenti in scadenza tra il 02/03/2020 ed il 30/04/2020 senza limiti di fatturato.

I versamenti sospesi dovranno essere versati in unica soluzione entro il 31/05/2020, o mediante rateizzo in un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere da maggio 2020.

Per le Associazioni sportive dilettantistiche i versamenti sospesi sono fatti in un'unica soluzione entro il 30.06.2020 oppure in 5 rate di pari importo a partire dal mese di giugno 2020 senza applicazione di sanzioni e interessi.

SOSPENSIONE ADEMPIMENTI (ART. 62)

Tutti gli adempimenti fiscali e contributi in scadenza nel periodo 08/03/2020-31/05/2020 sono sospesi e da effettuarsi entro il 30/06/2020

CARTELLE ED ACCERTAMENTI ESECUTIVI (ART. 68)

Sono sospesi i termini di versamento scadenti dall'8 al 31 maggio 2020 derivante da:

- Cartelle di pagamento emesse dagli Agenti della Riscossione
- Avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Entrate
- Avvisi di addebito emessi dagli Enti Previdenziali
- Atti di accertamento esecutivi
- Ingiunzioni
- Atti esecutivi emessi dagli Enti Locali

Tali versamenti devono essere effettuati in unica soluzione entro il 30/06/2020.

Non si procede al rimborso di quanto già versato

Dovranno essere invece versati entro il 31 maggio 2020:

la rata della "rottamazione ter" scaduta il 28 febbraio 2020;

la rata del "saldo e stralcio" in scadenza il 31 marzo.

Non è prevista la sospensione per avvisi bonari e rate di dilazione dei ruoli (art. 19 DPR 602/73).

SOSPENSIONE DEI TERMINI DI ACCERTAMENTO E DEI TERMINI PER LE RISPOSTE ALLE ISTANZE DI INTERPELLO (ART. 67)

Sono sospesi dal 08.03.2020 al 31.05.2020 i termini delle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli uffici degli enti impositori.

Sono inoltre sospesi, sempre dal 08.03.2020 al 31.05.2020 i termini per fornire risposte alle istanze di interpello e consulenza.

ROTTAMAZIONE TER – SALDO E STRALCIO (ART. 68)

Vengono posticipati al 31/05/2020 i termini di versamento:

- del 28/02/2020 per la "Rottamazione Ter"
- del 31/03/2020 per il "Saldo e Stralcio"

PARTE FISCALE

MUTUI PRIMA CASA (ART. 54)

Viene estesa la sospensione delle rate dei mutui sulla prima casa per le partite IVA per 9 mesi.

La sospensione è subordinata alla presentazione di un'autocertificazione con la quale si attesti di aver perso, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, oltre il 33% del proprio fatturato rispetto all'ultimo trimestre 2019.

MICROIMPRESE E PMI – CREDITO (ART. 56)

Per le microimprese e le PMI che avevano ottenuto da banche o altri intermediari finanziari prestiti o linee di credito, il decreto prevede che:

- le linee di credito accordate sino a revoca, non possano essere revocate fino al 30/09/2020
- le linee di credito non rateali con scadenza anteriore al 30/09/2020 si rinviando alla stessa data
- i pagamenti delle rate di prestiti (e canoni leasing) con scadenza anteriore al 30/09/2020 verranno riscadenzati sulla base di accordi tra le parti, ed in ogni caso sospesi fino al 30/09/2020.

E' necessaria la presentazione di un'autocertificazione con cui si dichiara la carenza di liquidità, come conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia COVID-19.

CREDITO D'IMPOSTA SULLE LOCAZIONI DI BOTTEGHE (ART. 65)

E' stato introdotto un credito d'imposta per i soggetti esercenti attività d'impresa, nella misura del 60% dell'ammontare del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020, per gli immobili di categoria catastale C/1. Tale credito sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione.

Il credito d'imposta non si applica per i soggetti inclusi nell'allegato 1 e 2 del DPCM del 11/03/2020 tra cui rientrano le farmacie, le parafarmacie ed i punti vendita di generi alimentari di prima necessità.

CREDITO D'IMPOSTA SANIFICAZIONE AMBIENTI DI LAVORO (ART. 64)

E' stato introdotto un credito d'imposta per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte e professione, per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, nella misura del 50% fino ad un massimo di € 20.000.

RINVIO EFFETTUAZIONE RITENUTE D'ACCONTO (ART. 62)

I compensi percepiti dai soggetti con ricavi o compensi non superiori ad € 400.000,00 non sono soggetti a ritenuta d'acconto, a fronte della presentazione di apposita dichiarazione da parte del percettore.

Non possono beneficiare della disposizione i soggetti che hanno sostenuto nel mese precedente spese per prestazioni di lavoro dipendente.

Le ritenute dovranno essere versate in un'unica soluzione, entro il 31/05/2020 dal percettore, o mediante rateizzo in un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere da maggio 2020.

APPROVAZIONE BILANCIO DELLE SOCIETÀ (ARTT. 106-107)

Tutte le società possono convocare l'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio 2019, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

PROCESSI TRIBUTARI (ARTT. 83-84)

Sono sospesi i termini fino al 15/04/2020.

EROGAZIONI LIBERALI (ART. 66)

Per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell'anno 2020 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 spetta una detrazione dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro.

Per le erogazioni liberali effettuate nell'anno 2020 dai soggetti titolari di reddito d'impresa rper le suddette erogazioni liberali è prevista la deducibilità ai fini delle imposte sui redditi e ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

PARTE LAVORO

AMMORTIZZATORI SOCIALI ESTESI SU TUTTO IL TERRITORIO ITALIANO (ART. 19-22)

Il decreto estende la Cassa integrazione in deroga all'intero territorio nazionale, a tutti i dipendenti, di tutti i settori produttivi. I datori di lavoro, comprese le aziende con meno di 5 dipendenti, che sospendono o riducono l'attività a seguito dell'emergenza epidemiologica, possono chiedere la CIG in deroga per la durata massima di 9 settimane nel caso in cui non possano accedere ai già esistenti ammortizzatori sociali (CIG e assegno ordinario).

Il trattamento è pari all'80% della retribuzione per tutte e tre le tipologie di ammortizzatori sociali. L'importo da corrispondere è soggetto ad un limite mensile massimo previsto dall'INPS:

- retribuzione lorda inferiore a 2.159,48€ massimale lordo pari a 998,18€
- retribuzione lorda superiore a 2.159,48€ massimale lordo pari a 1.199,72€
- Decorrenza dal 23 febbraio 2020.

Pagamento diretto da parte dell'INSP

CONGEDO E INDENNITA' PER I LAVORATORI DIPENDENTI DEL SETTORE PRIVATO, I LAVORATORI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA (COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI COCOCO) E I LAVORATORI AUTONOMI ISCRITTI ALL'INPS (ART.23)

Per l'anno 2020 a decorrere dal 05/03/2020, per venire incontro alle esigenze dei genitori lavoratori che devono prendersi cura dei figli a casa a causa della chiusura delle scuole, il Governo ha varato un congedo parentale speciale.

I genitori lavoratori del settore privato con figli di età non superiore ai 12 anni (limite che non si applica in riferimento ai figli disabili) hanno diritto a fruire, per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a 15 giorni, di tale congedo per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione.

Il suddetto periodo è coperto da contribuzione figurativa (per i COCOCO il 50% viene calcolato sul reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità mentre per i lavoratori autonomi iscritti all'INPS è commisurata al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolta).

Studio FC & Partners s.r.l.

16121 - Genova - Piazza della Vittoria n.15 int.23

C.F. - P.IVA - N. iscrizione Registro delle Imprese di Genova 02445870997

E-mail:segreteria@studiofc.net

La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di 15 giorni ma è subordinata alla condizione che nessuno dei due genitori:

- sia beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa
- sia disoccupato o non lavoratore.

Le condizioni di cui sopra si applicano anche ai genitori del settore privato con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni che hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

In alternativa al congedo speciale per i medesimi lavoratori beneficiari è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di babysitting nel limite massimo complessivo di 600€ da utilizzare per prestazioni effettuate.

Il bonus viene erogato tramite il libretto di famiglia (un libretto nominativo prefinanziato, composto da titoli di pagamento, il cui valore nominale è fissato in 10 euro, importo finalizzato a compensare attività lavorative di durata non superiore a un'ora).

Tale bonus è altresì riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all'INPS subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.

Le modalità operative per poter accedere al congedo o al bonus saranno stabilite dall'INPS con apposita circolare.

ESTENSIONE DURATA PERMESSI RETRIBUITI L. 104/1992 (ART. 24)

Vengono estesi per 2 mesi i permessi di cui sopra previsti per i lavoratori disabili e per quelli che assistono un familiare disabile.

Il numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa che attualmente è pari a 3 giorni viene incrementato di ulteriori complessive 12 giornate usufruibili nei mesi di marzo ed aprile 2020.

Fino alla data del 30/04/2020 i lavoratori di cui sopra hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

TUTELE LAVORATORI NEL PERIODO DI SORVEGLIANZA ATTIVA, LAVORATORI CON MALATTIA ONCOLOGICA RICONOSCIUTA E IMMUNODEPRESSI (ART. 26)

Il periodo trascorso in quarantena o in sorveglianza attiva è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento (in base al CCNL applicato e al relativo inquadramento INPS) e non è computabile ai fini del periodo di comporto.

Per i periodi di cui sopra il medico curante deve redigere il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena o alla sorveglianza attiva (validi anche i certificati di malattia presentati prima dell'entrata in vigore del decreto anche in assenza del provvedimento).

Qualora il lavoratore si trovi in malattia accertata da COVID-19 il certificato è redatto dal medico curante nelle consuete modalità telematiche senza necessità di alcun provvedimento da parte dell'operatore di sanità pubblica.

Ai lavoratori con malattia oncologia riconosciuta o immunodepressi fino al 30/04/2020 viene riconosciuto il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie come ricovero ospedaliero. A tali lavoratori è riconosciuta la priorità nell'accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile.

In deroga alle disposizioni vigenti gli oneri a carico del datore di lavoro saranno posti a carico dello Stato dietro apposita presentazione domanda dei datori di lavoro ma in merito si attendono chiarimento e correlata circolare esplicativa INPS.

INDENNITA' LAVORATORI CON RAPPORTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA, PROFESSIONISTI E LAVORATORI AUTONOMI ISCRITTI ALLE GESTIONI SPECIALI INPS (ART. 27-28)

Ai professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23/02/2020, ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data iscritti alla gestione separata e ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali INPS non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie è riconosciuta una indennità per il solo mese di marzo 2020 pari a 600€, indennità che non concorre alla formazione del reddito.

L'indennità verrà erogata dall'INPS previa domanda

INDENNITA' LAVORATORI STAGIONALI DEL TURISMO E DEGLI STABILIMENTI BALNEARI (ART. 29)

Viene riconosciuta, a seguito di cessazione involontaria rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 01/01/2019 e la data di entrata in vigore del decreto 17/03/2020 una indennità per il mese di marzo pari a 600€ (non titolari di pensione e di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17/03/2020) che non concorre alla formazione del reddito.

PROROGA TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE DI DISOCCUPAZIONE NASPI E DIS-COLL (ART. 33 E ART.40)

Ampliati da 68 a 128 giorni per gli eventi di cessazione dall'attività lavorativa verificatesi a decorrere dal 01/01/2020 e fino al 31/12/2020.

Ampliati di 60 giorni anche i termini previsti per la presentazione della domanda di incentivo all'autoimprenditorialità (richiesta NASPI una tantum). Si passa pertanto da 30 a 90 giorni.

Passano da 30 a 90 gg anche i termini relativi alla comunicazione da effettuare all'INPS in caso di inizio nuova attività lavoro autonomo o lavoro dipendente e comunicazione relativo reddito presunto.

Sospesi inoltre per 2 mesi dall'entrata in vigore del decreto 14/03/2020 gli obblighi connessi alla fruizione del reddito di cittadinanza (corsi, immediata disponibilità al lavoro, ecc.).

LAVORATORI DOMESTICI

Nessuna integrazione al reddito è prevista per la categoria dei lavoratori domestici.

Sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi in scadenza nel periodo 23/02/2020 – 31/05/2020. Il pagamento deve essere effettuato entro il 10/06/2020 senza applicazione di sanzioni e interessi. Nessun rimborso è previsto per i contributi già versati.

I termini di prescrizione sono sospesi per il periodo 23/02/2020-30/06/2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione l'inizio stesso è differito alla fine del periodo.

INDENNITA' LAVORATORI DELLO SPETTACOLO (ART. 38)

Ai lavoratori iscritti al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 con un reddito non superiore a 50.000€ non titolari di pensione è riconosciuta una indennità per il mese di marzo pari a 600€, indennità che non concorre alla formazione del reddito.

Non hanno diritto a tale indennità i lavoratori titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore del decreto.

L'indennità verrà erogata dall'INPS le cui modalità esplicherà in apposita circolare

SOSPENSIONE DELLE PROCEDURE DI IMPUGNAZIONE DEI LICENZIAMENTI (ART. 46)

A decorrere dal 17/03/2020 sono vietati i licenziamenti dei dipendenti per 60 giorni e nel medesimo periodo sono precluse le procedure relative ai licenziamenti collettivi, i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, ivi compreso il licenziamento per motivi economici.

Sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23/02/2020.

Ammessi pertanto esclusivamente i licenziamenti per mancato periodo di prova ed i licenziamenti disciplinari.

PREMIO LAVORATORI DIPENDENTI (ART. 63)

Ai titolari di reddito di lavoro dipendente che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell'anno precedente dell'anno precedente di importo non superiore a 40.000€ spetta un premio per il mese di marzo 2020 che non concorre alla formazione del reddito pari a 100€ da rapportare al numero di giorno di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.

I sostituti di imposta riconoscono in via automatica tale incentivo a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque non oltre entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.

CREDITO DI IMPOSTA PER LE SPESE DI SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione è riconosciuto per il periodo d'imposta 2020 un credito d'imposta nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20000€ per ciascun beneficiario.

Con apposito decreto da adottare entro 30 gg verranno stabiliti criteri e modalità di applicazione e fruizione del credito.

Genova, 19 Marzo 2020